

UNIONI CIVILI

Breve vademecum pratico per tutti

Requisiti:

- ESSERE UNA COPPIA DELLO STESSO SESSO.

La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l'unione civile, indipendentemente dal comune di residenza.

Come Muoversi:

– ENTRAMBI i componenti possono presentare una richiesta di costituzione dell'unione civile congiuntamente all'ufficiale dello stato civile (alcuni comuni hanno già cambiato la dicitura degli uffici preposti in “Ufficio Matrimoni e Unioni Civili”, in ogni caso è competente l'ufficio preposto a ricevere le richieste relative ai matrimoni).

Alcuni comuni, come quello di Milano, hanno predisposto un modulo precompilato che può essere preso a modello, qualora il comune prescelto ne sia sprovvisto, per facilitare le dichiarazioni della coppia. La coppia deve indicare nella richiesta: nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza, e deve dichiarare inoltre l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art.1, comma 4 della legge 76/2016.

Al momento della richiesta, l'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di legge, redige immediatamente processo verbale della richiesta secondo la Formula 1 dell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2016 (detto “formulario”), e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di 15 giorni previsto dalla legge per la celebrazione dell'unione civile. Non vanno effettuate le procedure per le pubblicazioni previste per il matrimonio. I comuni hanno l'obbligo di ricevere le richieste fatte dalle parti e fissare entro 15 giorni dalla richiesta la data prevista per la cerimonia.

– LO STRANIERO deve presentare nella richiesta all'ufficiale di stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, in cui viene attestato il suo stato libero e il conseguente nulla osta all'unione civile secondo quanto previsto dall'art.8 del cosiddetto “decreto ponte”. Le autorità di paesi in cui l'omosessualità è criminalizzata potrebbero negare senza valide ragioni il nulla osta all'unione civile, in questo caso come ha sottolineato il Consiglio di Stato il diritto di costituire un'unione civile è una norma di ordine pubblico che prevale sulle leggi straniere che vietano ai propri cittadini di costituire unione civile o contrarre matrimonio con una persona dello stesso sesso. In questo caso l'ufficiale di stato civile procederà anche in assenza del nulla osta da parte dell'autorità straniera.

– LA DATA DELLA CELEBRAZIONE E LA SALA sono scelte dalle parti nel rispetto della normativa comunale già in vigore per i matrimoni. Tali norme si applicano

automaticamente alle unioni civili anche in assenza di modifiche esplicite delle delibere e dei regolamenti per effetto dell'art.1, comma 20 della legge 76/2016. La coppia può richiedere di costituire l'unione civile in un luogo già messo a disposizione dai regolamenti comunali vigenti per i matrimoni e alle stesse condizioni. La celebrazione dell'unione civile è affidata al Sindaco, o all'ufficiale di stato civile o ad una persona delegata dal Sindaco (come per esempio un componente del consiglio comunale o un amico della coppia) secondo quanto previsto dal DPR 396/2000 in merito alla delega per la celebrazione del matrimonio: tale norma si applica anche in materia di unioni civili come ribadito dal Consiglio di Stato nel parere del 21 luglio 2016.

– LA CELEBRAZIONE dell'unione civile consiste nel rendere da parte della coppia una pubblica dichiarazione personale e congiunta di voler costituire un'unione civile di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni nella casa comunale o, su richiesta della coppia, in altro luogo previsto dalle norme comunali per i matrimoni e alle medesime condizioni. L'ufficiale di stato civile (o il suo delegato) deve indossare la fascia tricolore a tracolla secondo quanto disposto dall'art. 70 del DPR 396/2000, tale obbligo previsto per i matrimoni, per effetto dell'art.1, comma 20 della legge 76/2016 si estende automaticamente anche alle unioni civili. Il celebrante procede all'identificazione delle due parti e dei testimoni, poi dà lettura delle norme che regolano i diritti e i doveri reciproci che scaturiscono dall'unione civile (commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 76/2016).

Importanti aspetti legali :

Comma 11:“Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

Comma 12:“Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.”

Successivamente il celebrante domanda a ciascuna delle parti “Il Sig./la Sig.ra nome e cognome, intende unirsi civilmente con il qui presente Sig./ Sig.ra nome e cognome?” alla risposta affermativa di entrambe le parti, il celebrante rivolgendosi a ciascuno dei due testimoni chiede se abbiano udito le risposte. Alla conferma dei testimoni il celebrante afferma: “in nome della Legge dichiaro che i Sig.ri/le Sig.re nome e cognome e nome e cognome sono uniti civilmente”.

Il celebrante procede poi alla lettura dell'atto di costituzione dell'unione civile secondo la Formula 4 del “formulario” al termine del quale si procede con le sottoscrizioni dell'atto da ciascuna delle due parti e successivamente da ciascuno dei due testimoni e dell'ufficiale di stato civile stesso.

La normativa, come quella sul matrimonio, non prevede esplicitamente il momento dello scambio degli anelli o il momento in cui il celebrante o le parti possano fare un discorso o riti analoghi: per questi aspetti si rimanda alla prassi seguita per i matrimoni in accordo con il celebrante.

– IMPEDIMENTI in caso di infermità o altro impedimento, secondo quanto previsto dalla legge, l'ufficiale di stato civile si trasferisce nel luogo in cui si trova la persona impedita di recarsi nella casa comunale e riceve la richiesta presentata congiuntamente dalle parti, allo stesso modo avviene la costituzione dell'unione civile in costanza di impedimento a recarsi presso la casa comunale nella data stabilita.

- IN CASO DI IMMINENTE PERICOLO DI VITA l'ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di costituzione di unione civile secondo la Formula 8 del “formulario” e celebra immediatamente l'unione civile.

–

– IL COGNOME. La scelta del cognome è una facoltà rimessa alle parti. In caso la coppia voglia adottare uno dei due cognomi delle parti come cognome familiare occorre farne dichiarazione congiunta all'ufficiale di stato civile al momento della richiesta di costituzione dell'unione civile. La parte interessata sceglie se anteporre o posporre il cognome comune al proprio cognome di nascita. L'aggiunta del cognome comporta il cambiamento del codice fiscale. Lo scioglimento dell'unione civile comporta la perdita del cognome comune.

–

– IL REGIME PATRIMONIALE scelto dalla coppia può essere dichiarato al momento della richiesta di costituzione dell'unione civile. La scelta può essere tra comunione o separazione dei beni con gli stessi effetti legali previsti nel matrimonio. In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni.

– “UNITA/O CIVILMENTE” è la formula che, su richiesta delle parti unite civilmente, viene apposta negli atti e nei documenti in cui è prevista l'attestazione dello stato civile secondo quanto previsto dall'art. 7 del “decreto ponte”. Indipendentemente dalla scelta, lo stato civile della persona unita civilmente, al pari di quella coniugata, non è più libero; nelle autocertificazioni non è quindi possibile dichiarare come “libero” il proprio stato civile, anche se si sceglie di non indicare la formula “unita/o civilmente” nei documenti.

– L'INGIUSTIFICATO RIFIUTO DI PROCEDERE da parte dell'ufficiale di stato civile integra il reato di omissione o rifiuto di atti d'ufficio previsto dall'art. 328 del Codice Penale. Come ricordato dal Consiglio di Stato è esclusa categoricamente (in quanto non previsto dalla legge) la possibilità di una cosiddetta “obiezione di coscienza” da parte del Sindaco o degli ufficiali di stato civile a procedere con la celebrazione dell'unione civile. Il Consiglio di Stato ha sottolineato come non può essere messo in discussione “il diritto fondamentale e assoluto della coppia omosessuale a costituirsi in unione civile.” I sindaci sono perciò obbligati a rendere operativo l'istituto dell'unione civile nei comuni che amministrano: “detti adempimenti,” – specifica il Consiglio di Stato – “trattandosi di disciplina dello stato civile, costituiscono un dovere civico”.

– IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI previsti per le coppie sposate si estendono anche alle coppie unite civilmente. Lo straniero unito in Italia (con unione civile) o all'estero (con unione civile o matrimonio) con un cittadino italiano o con uno straniero regolarmente soggiornante in Italia può ottenere il ricongiungimento familiare o il permesso di soggiorno per motivi familiari previsti dal Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998) alle medesime

condizioni previste per la coppia unita in matrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 20 della Legge 76/2016 e secondo quanto ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2016 n. 3511.

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il ricongiungimento familiare del partner straniero unito civilmente e non residente in Italia ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico Immigrazione.

Lo straniero presente sul territorio nazionale che contrae unione civile con cittadino italiano può richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art.30 del Testo Unico Immigrazione.

–I MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CONTRATTI ALL'ESTERO devono essere trascritti nel registro provvisorio delle unioni civili secondo quanto dispone il comma 3 dell'art. 8 del "decreto ponte", in attesa che vengano emanati di Decreti Legislativi. Lo stesso vale per gli atti di unione civile celebrati all'estero. La coppia formata da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e uno straniero che si sia sposata (o unita civilmente) all'estero di fronte all'autorità locale non deve celebrare un'unione civile in Italia ma ha invece l'onere di richiederne la trascrizione o tramite il Consolato italiano nel paese in cui è stato celebrato il matrimonio oppure direttamente all'ufficio di stato civile in Italia. Al momento della trascrizione è possibile scegliere il regime patrimoniale della coppia (in assenza di scelta esplicita si applica la comunione dei beni) e l'eventuale cognome comune della coppia scelto tra uno dei due cognomi delle parti.

Per la trascrizione dell'atto è necessario presentare una copia autenticata o l'atto originale di matrimonio tradotto in italiano e legalizzato dal Consolato .

Per effetto dell'art.1 comma 20 della legge 76/2016 la procedura di trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero è la stessa già prevista per il matrimonio tra persone di sesso diverso, e si applicano le medesime norme a partire dal DPR 396/2000. L'unica differenza è che il matrimonio tra persone dello stesso sesso viene trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili (secondo quanto previsto dall'art 8 comma 3 del decreto "ponte") ed estende la sua efficacia nell'ordinamento italiano come unione civile (secondo quanto disposto dalla lettera b) del comma 28 dell'art.1 della legge 76/2016).

Ai fini della validità (e quindi della trascrivibilità in Italia) del matrimonio celebrato all'estero è irrilevante che esso sia stato celebrato prima dell'entrata in vigore della legge (italiana) 76/2016 in quanto la validità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero è regolato unicamente dalla legge locale.

– AVVERTENZA: Il DPCM 144 del 23 luglio 2016 cosiddetto “decreto ponte” e il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2016 cosiddetto “formulario” saranno sostituiti integralmente da uno o più Decreti Legislativi del Governo secondo quanto disposto dalla legge 76/2016 entro il 5 dicembre 2016, pertanto le indicazioni presenti in questo vademecum potrebbero necessitare di una revisione dopo l'entrata in vigore dei Decreti Legislativi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (G.U. n.118 del 21/05/2016)

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016 (cosiddetto “decreto ponte” o “decreto transitorio”) (G.U. n. 175 28/07/2016)
- Decreto del Ministro dell'Interno del 28 luglio 2016 (cosiddetto “formulario”)
- Parere del Consiglio di Stato del 21 luglio 2016, n.1695
- Circolare del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2016 n. 3511